

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578/545 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 97/5.1.3

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Province

Udine, 7 gennaio 2010

Ai Presidenti delle Comunità montane

Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni

Al Presidente della Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2010 e bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010. Nota illustrativa.

Come già anticipato con nota del Servizio finanza locale 19477/5.1.3 del 21 dicembre 2009, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato i documenti finanziari della Regione per l'anno 2010.

Si illustra, in sintesi, il contenuto dell'**articolo 10** della legge finanziaria per l'anno 2010 (lr 24/2009, pubblicata sul BUR, S.O. n. 1 del 7 gennaio 2010), che ha definito il sistema di trasferimenti a favore degli enti locali della Regione, nonché il contenuto dell'**articolo 11** della citata legge finanziaria che detta disposizioni in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale e altre norme di interesse per le autonomie locali.

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali, documentazione in materia di federalismo fiscale.

* * *

1. COMPARTECIPAZIONI DEGLI ENTI LOCALI AL GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI (art. 10, commi 2-4)

Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate nella misura di **450.646.153,85 euro** (nel 2009 erano 487.265.107,86 euro). L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi relativi all'anno in corso verrà accertato il

prossimo anno, in sede di assestamento del bilancio regionale 2011, con la stessa legge di assestamento verranno determinati gli importi conseguenti all'eventuale conguaglio.

Nell'esercizio corrente, invece, verranno accertate, in sede di assestamento al bilancio 2010, le compartecipazioni ai tributi erariali relative all'anno 2009 previste dalla legge regionale 17/2008. Al riguardo l'articolo 10 della legge in argomento prevede espressamente che, in considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo non sarà recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

2. TRASFERIMENTI ORDINARI 2010 ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITÀ MONTANE E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 10, commi 6, 11 e 12)

Per quanto attiene i trasferimenti a favore delle Province, il fondo per l'anno 2010 ammonta ad **euro 43.734.063**, da ripartire in misura pari al trasferimento ordinario attribuito alle Province per l'anno 2009 (ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 17/2008).

La quota sopra indicata sarà erogata non più in quattro rate come fino all'anno scorso, **bensì in tre rate** come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

prima rata	30% dello spettante	entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010
seconda rata	35% dello spettante	entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione ¹
terza rata	35% dello spettante	entro il 15 novembre ed è subordinata all'approvazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

I trasferimenti ordinari a favore delle Comunità montane ammontano, per l'anno 2010, a complessivi **euro 7.079.374,85**, da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito ai medesimi enti nell'anno 2009 (ai sensi all' articolo 11, comma 10, della legge regionale 17/2008).

La quota sopra indicata sarà erogata in **due rate** come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

prima rata	50% dello spettante	liquidazione entro il 31 marzo 2010
seconda rata	50% dello spettante	Liquidazione entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione ²

¹ L'articolo 11, comma 69 della legge finanziaria 17/2008, ha modificato il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione (conto consuntivo) previsto dall'articolo 44 della legge regionale 1/2006, spostandolo dal 30 giugno al 30 aprile. La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

² Vedasi nota 1.

3. TRASFERIMENTI ORDINARI 2010 AI COMUNI E MODALITÀ DI EROGAZIONE (art. 10, commi da 7 a 9 e comma 13)

I trasferimenti ordinari a favore dei Comuni, ammontanti per l'anno 2010 a euro **340.971.625 euro** (stesso importo previsto dalla finanziaria 2009), sono suddivisi nelle due seguenti quote:

a) per **221.631.556,25 euro**, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

b) per **119.340.068,75 euro** a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto già definiti con regolamento (approvato con decreto del Presidente della regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006)³.

Al sistema di assegnazione strutturato secondo le predette quote sono previsti due correttivi:

1. per i Comuni ai quali, nel riparto complessivo dei trasferimenti ordinari secondo i criteri sopra indicati, spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96% di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005, l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005;

2. per i Comuni ai quali, nel riparto secondo i criteri suddetti, spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005, il trasferimento ordinario 2010 è assegnato in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15% della differenza tra l'assegnazione complessiva spettante secondo i criteri di cui alle quote di fiscalità e compensativa, e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

Per quanto attiene le modalità di erogazione:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a **20.000 abitanti** (non più 15.000 abitanti come fino al 2009) sono previste due rate, come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

prima rata	70% dello spettante	liquidazione entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010
seconda rata	30% dello spettante	liquidazione dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione ⁴

³ I criteri di cui al citato regolamento sono rapportati alla popolazione residente, alla montanità, alla classe demografica di appartenenza (con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche) e strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:

- 1) variazione della popolazione nel quinquennio;
- 2) variazione della popolazione nel ventennio;
- 3) indice di vecchiaia;
- 4) densità;
- 5) tasso di attività;
- 6) unità locali per abitante;
- 7) pressione finanziaria.

⁴ Vedasi nota 1

b) per i Comuni con popolazione superiore a **20.000 abitanti** (non più 15.000 abitanti come fino al 2009) sono previste **tre rate** (non più quattro come fino allo scorso anno) come indicato nella seguente tabella che specifica ammontare e tempistica di assegnazione:

prima rata	30% dello spettante	liquidazione entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010
seconda rata	35% dello spettante	liquidazione entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione ⁵
terza rata	35% dello spettante	liquidazione entro il 15 novembre ed è subordinata all'approvazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Al riguardo si rammenta che, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, **gli enti locali sono tenuti ad informare** la Direzione competente in materia di autonomie locali **dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.**

4. RIPARTO QUOTA RESIDUA DEI TRASFERIMENTI ORDINARI AI COMUNI (art. 10, comma 10)

La quota eventualmente residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al precedente paragrafo 3, è ripartita tra tutti i Comuni entro il 31 ottobre 2010, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti a titolo di trasferimento ordinario:

- a) per il **70%** delle risorse disponibili a favore di **tutti** i Comuni;
- b) per il **30%** delle risorse disponibili a favore dei **soliti Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.**

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di **approvare il rendiconto entro il 30 aprile 2010 per poter beneficiare di una quota maggiore di trasferimenti regionali.**

5. ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI: ONERI PER PERSONALE TRANSITATO DALLE FFSS, COMUNI TURISTICI E SITUAZIONI PARTICOLARI (art. 10, comma 7, lettere b) e c) e comma 17)

Le assegnazioni attribuite ai Comuni sono inoltre integrate dalle seguenti⁶:

- a) per **450.000 euro** (nel 2009 il fondo ammontava a 500.000 euro) a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato. Tale quota è assegnata, in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale. La domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo

⁵ Vedasi nota 1

⁶ Per l'anno 2010 non è previsto uno stanziamento per la compensazione di oneri Iva per servizi esternalizzati.

del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo di retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;

- b) per **800.000 euro**, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25% in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75%, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007. Il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.
- c) per **1 milione di euro**, per la compensazione a favore di particolari situazioni dei Comuni. **Entro il 30 settembre 2010**, la Giunta regionale provvederà ad individuare con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione. Per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto.
- Si resta in attesa di eventuali segnalazioni da parte degli Enti interessati, da proporre alla Giunta regionale per le valutazioni di competenza, raccomandando di evidenziare le circostanze di eccezionalità ed urgenza che caratterizzano ciascuna situazione.**

6. FINANZIAMENTO ONERI PER ASPETTATIVA SINDACALE (art. 10, commi 14 e 15)

Anche per l'anno 2010 alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **670.000 euro** (nel 2009 il fondo ammontava a 750.000 euro) per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da ripartire, in unica soluzione, entro il 31 agosto 2010:

- a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2009 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione erogata a medesimo titolo nell'anno 2009 (articolo 11, comma 13 lettera b), della legge regionale 17/2008) e degli oneri sostenuti nel medesimo anno 2009 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2009;
- b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2010, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2010, dichiarati dagli enti predetti. In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Per le finalità di cui alle sopra indicate lettere a) e b), gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010:

- 1) una **dichiarazione del responsabile** del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2009 per il personale in aspettativa

sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2009; qualora la quota ricevuta sia risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi deve essere disposta la restituzione alla Regione di tale differenza;

- 2) apposita **domanda** indicante per l'anno 2010, il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2010.

7. ASSEGNAZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI: PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 2010 (art. 10, comma 23)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2010, un fondo di **12.500.000 euro**, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Si coglie l'occasione per rammentare che, come previsto dal Piano di valorizzazione territoriale 2009, il termine annuale entro il quale la comunicazione delle forme associative esistenti o la loro modificazione deve pervenire alla Direzione centrale competente in materia di autonomi locali, è fissato al 15 febbraio.

A fine gennaio verrà inviata a tutti gli enti locali interessati una nota contenente la scheda di rilevazione da restituire compilata, entro il termine suddetto, con i dati necessari per l'aggiornamento della ricognizione.

8. FINANZIAMENTO MINOR GETTITO IPT PROVINCE (art. 10, commi 20 e 21)

Per l'anno 2010 è previsto un'assegnazione straordinaria a favore delle province di **1 milione di euro** per il finanziamento del minor gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.

Per accedere al suddetto finanziamento le Province presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita domanda indicante l'ammontare complessivo del minor gettito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in argomento, quindi entro **l'8 febbraio 2010**⁷.

9. FONDI PER L'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (art. 10, commi da 25 a 27)

Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato il fondo consolidato **di 15.921.508 euro** a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, che verrà assegnato entro il 30 giugno 2010 (compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi

⁷ In quanto lunedì 8 febbraio è il primo giorno lavorativo non festivo dopo la scadenza dei trenta giorni dal 7 gennaio 2010 (data di entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2010)

finanziari definiti in ambito regionale) in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi a stesso titolo nell'anno 2009.

Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **20.989.583 euro** a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da **ripartire entro il 30 settembre 2010 secondo criteri e modalità definiti con regolamento**

Riguardo questo secondo fondo, la finanziaria in esame prevede che ai soli fini dell'assegnazione del **saldo della quota relativa al 2009**, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite dal 1° gennaio 2009 presso l'ente delegato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006, viene conteggiato tra il personale del comune delegante. Per consentire questo conteggio, entro il **30 aprile 2010** deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine:

- a) da parte dei Comuni deleganti una dichiarazione indicante il personale trasferito e la qualifica posseduta alla data del trasferimento;
- b) da parte degli enti delegati una dichiarazione indicante il personale inserito nella Pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2009, le mensilità lavorate nel 2009, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro e l'ente di provenienza.

10. ASSEGNAZIONI PER FUNZIONI TRASFERITE AGLI ENTI LOCALI: FONDO PER FUNZIONI CONFERITE LEGGE 24/2006, FONDO PER LE PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, FONDO PERSONALE TRASFERITO (art. 10 commi 29, 30, 32, 33 e 55)

Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, entro il 30 settembre, un fondo di **12.011.644,54 euro** (nel 2009 erano 18.307.720 euro), da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009.

A valere sul fondo di cui sopra, una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all'entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l'anno 2009.

Per il finanziamento, nello specifico, delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, un ulteriore fondo straordinario di **1 milione euro** da ripartire in misura proporzionale a quanto loro assegnato a medesimo titolo per l'anno 2009 (ai sensi dell'articolo 11, comma 43 della legge regionale 17/2008).

A favore delle Province, per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 18/2005, è stanziato un importo complessivo di **8.404.982,80 euro** (nel 2009 erano 8.744.232,80 euro) da ripartire entro il 30 settembre 2010:

- a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta

regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005);

b) per 800.000 euro, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008.

Infine, è stanziato un fondo di **681.365,73 euro**, a favore degli enti locali **per il personale trasferito** agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, da ripartire entro il 30 settembre 2010 in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr. 1554/2008).

11. ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE (art. 10, commi 35 e 37)

Al Comune di Tolmezzo è destinato per l'anno 2010 un fondo straordinario di 200.000 euro da erogare entro il 31 ottobre 2010, in via anticipata, d'ufficio e in unica soluzione, per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e del relativo servizio di sorveglianza. L'ente beneficiario rendiconta il contributo entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Al Comune di Vajont è destinato per l'anno 2010 n fondo straordinario di 50.000 euro da erogare entro il 31 ottobre 2010, in via anticipata, d'ufficio e in unica soluzione, per le spese di funzionamento. L'ente beneficiario rendiconta il contributo entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

12. DOMANDA PER ABBATTIMENTO TASSI D'INTERESSE CASSA DDPP (art. 10, comma 40)

Con riferimento ai contributi alle Province e ai Comuni per l'abbattimento dei tassi d'interesse per le opere pubbliche ammesse a finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 3, commi 37, 40 e 41, della legge regionale 4/2001 e ai sensi dell'articolo 1, commi da 90 a 92 della legge regionale 30/2007, il termine per presentare domanda di contributo al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, è fissato al **15 ottobre 2010**.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle condizioni e le modalità di presentazione della domanda e relativi allegati previste dal regolamento approvato con D.P.Reg. 0190/Pres. del 4 agosto 2008.

Sono comunque fatte salve le domande presentate dopo il termine previsto dal suddetto regolamento (31 ottobre 2009) e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale finanziaria in argomento.

Si coglie l'occasione per ricordare che entro il 30 giugno di ogni anno gli enti interessati possono chiedere l'utilizzo delle economie finali che residuano dai mutui già accesi dopo la realizzazione dell'opera finanziata.

13. ALTRE ASSEGNAZIONI CONNESSE ALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO

1) Assegnazione straordinaria alla Comunità collinare

Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito per l'anno 2010, come previsto già dalla legge regionale 17/2008, un fondo straordinario di 500.000 euro.

2) Contributo straordinario ai Comuni connesso alla riduzione e mantenimento aliquote Ici o Addizionale comunale Irpef

L'articolo 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 30/2007 ha previsto un contributo straordinario a favore dei Comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili o all'addizionale comunale all'Irpef, e la mantengono per un minimo di un triennio. Entro **il 30 aprile 2010** i Comuni interessati, che hanno già presentato domanda nel corso del 2008 e l'hanno ripresentata nel 2009, trasmettono al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che **attesti che la riduzione è stata mantenuta anche nel 2010** (questa attestazione non riguarda le aliquote ICI "prima casa") e che, conseguentemente, non è stato deliberato alcun aumento e permane, quindi, la diminuzione della pressione fiscale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazioni del sistema delle detrazioni. La trasmissione della dichiarazione di cui sopra consentirà la liquidazione nell'anno corrente dell'assegnazione in argomento.

3) Limiti di impegno

Nell'anno corrente, come previsto dalla legge regionale di bilancio, si procederà all'erogazione dell'annualità 2010 del limite d'impegno decennale a favore delle Province di cui alla legge regionale 3/2002 (dal 2003 al 2012 - in parte destinato alla concessione di contributi ai Comuni, in parte destinato al finanziamento degli interventi di competenza provinciale), e quello di cui alla legge regionale 1/2004 (dal 2005 al 2014).

Si procederà altresì all'erogazione dell'annualità 2009 dei limiti d'impegno quindicennali a favore delle Province di cui alle leggi regionali 1/2007 (dal 2007 al 2021) e 30/2007 (dal 2008 al 2022) e del limite d'impegno ventennale a favore delle Province, delle Comunità montane e delle Province di Trieste e di Gorizia, previsto dalla legge regionale 4/1991 (dal 1991 al 2010).

4) Contributi per opere comunali nel settore delle biblioteche

Verrà erogata, nell'anno in corso, come previsto dalla legge regionale di bilancio, la nona annualità, pari ad euro **230.000,00**, relativa al limite d'impegno decennale (dal 2003 al 2012) di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 3/2002, a favore della Provincia di Pordenone per il finanziamento dell'opera comunale destinata a biblioteca multimediale.

5) Contributi pluriennali per l'ammortamento mutui contratti per l'adeguamento alle norme di sicurezza

Verrà erogata, come previsto dalla legge regionale di bilancio, a favore dei Comuni e delle Province, l'annualità relativa a contributi pluriennali, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui stipulati dai medesimi enti per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di edifici alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

La liquidazione è disposta su presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, ovvero del responsabile del servizio, ove si dia atto dell'importo della rata annuale di ammortamento pagata all'istituto mutuante durante l'anno 2009.

Per i soli contributi concessi ai sensi della legge regionale 4/1999, articolo 1, comma 27, come modificato dalla legge regionale 2/2000, articolo 2, comma 41, relativi alle annualità 2001/2010, la liquidazione annuale del contributo è concessa, compatibilmente

con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, **entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale** (si veda il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres.), quindi entro l'**8 marzo 2010**.

Si rammenta che l'eventuale rinegoziazione che comporti la riduzione del tasso di interesse dovrà essere comunicata al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro il termine di cui sopra.

14. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1/2006 (art. 11)

1) Novità in materia di bilanci degli enti locali (commi 14, 15 e 20)

Al comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione>>. Per effetto di questa modifica il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci degli enti locali decorre non più dall'approvazione dei documenti finanziaria da parte del Consiglio regionale, bensì dalla pubblicazione sul BUR del bilancio annuale e pluriennale. Si ricorda che ogni anno il Servizio comunica agli Enti locali con apposita nota la data di scadenza del termine di cui sopra e gli adempimenti ad esso collegati.

Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006, sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l'immediata esecutività, gli enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all'esecutività della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4 quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.>>.

Dopo il comma 7 dell'articolo 44, della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

<<7 bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.>>.

2) Novità in materia di incentivazione delle forme associative (comma 17 e 18)

Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006, è sostituito dal seguente:

<<5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, **sulla base dell'autocertificazione trasmessa** all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l'effettiva gestione associata di funzioni e servizi o **il raggiungimento, attestato dal responsabile dell'ufficio associato competente, dei risultati programmati**. Il modello per l'autocertificazione dell'effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, è definito con il Piano di valorizzazione territoriale.>>.

In via transitoria, **per l'anno 2010**, l'autocertificazione attestante l'effettivo svolgimento in forma associata, nell'anno 2009, di funzioni e servizi tramite Unione e Associazione intercomunale e il raggiungimento dei risultati programmati è presentata **entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale** di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

3) Aster (comma 16)

Gli accordi quadro ASTER stipulati tra Regione ed enti locali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, non possono essere rinegoziati, neppure se motivati da sopravvenute impossibilità oggettive non dipendenti dagli enti partecipanti, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi. Le eventuali economie **accertate al termine degli interventi con le certificazioni finali** sono restituite, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi.

15. NORMATIVA IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO (articolo 11)

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni che apportano modifiche all'articolo 12 della legge regionale 17/2008, che definisce al concorso delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché altre disposizioni di carattere contabile.

Di seguito si riportano in sintesi le principali novità riguardanti il patto di stabilità ed il contenimento della spesa di personale rimandando ad una successiva circolare, che seguirà l'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione connessa al monitoraggio, le indicazioni di dettaglio.

1) Patto di stabilità

Per il triennio 2010-2012 si prevede che siano soggetti al patto di stabilità le Province ed i Comuni della Regione.

La principale novità consiste, pertanto, nell'assoggettamento ai vincoli del patto di tutti i comuni della Regione. È consentito tuttavia ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di deliberare l'eventuale esclusione dai vincoli del patto. La scelta dovrà essere operata dal Consiglio comunale **entro il 28 febbraio 2010** e rimarrà vincolante per l'intero triennio 2010-2012; dovrà, inoltre essere comunicata a questo Servizio, anche in via informatica entro 15 giorni.

Gli obiettivi del **patto di stabilità** rimangono fissati nei seguenti:

a) conseguimento dell'equilibrio economico.

Per il **solo anno 2010** per consentire il raggiungimento di tale obiettivo è consentita la detrazione delle spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione nella misura del 50%.

- b) riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale.

Le Province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti attuano tale riduzione nel triennio 2010-2012 con riferimento al rapporto tra lo stock di debito al 31 dicembre 2009 ed il PIL riferito all'anno 2009.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la riduzione rimane solo consigliata.

2) Contenimento delle spese di personale.

Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità rimangono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi da 25 a 27 della LR 17/2008.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- a) gli enti che presentano, nel triennio immediatamente precedente all'anno 2010, una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 50 per cento, non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con nessuna tipologia contrattuale;
- b) le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, purché si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28 dell'articolo 12 della LR 17/2008;
- c) per il biennio 2010-2011 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25 dell'articolo 12 della LR 17/2008, gli enti soggetti al patto di stabilità inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale relativa al monitoraggio, nel quale sono evidenziati i dati riferiti all'andamento del rapporto con evidenza dei valori assoluti di spesa di personale e spesa corrente. Per l'anno 2009 i dati sono comunicati solo a consuntivo;
- d) ai fini del calcolo del rapporto sono state escluse anche le spese di personale connesse all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.
- e) il comma 14 dell'articolo 12 della LR 17/2008 è stato abrogato.

Si prevede, inoltre, in via di interpretazione autentica, che nel disposto di cui all'articolo 12, comma 27, lettera b), punto 3), della legge regionale 17/2008, per l'anno 2009, sono comprese anche le spese sostenute per lavoratori socialmente utili.

Anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità rimangono di fatto confermate le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi da 28 a 31 della LR 17/2008 con le seguenti modifiche:

- a) nel comma 28 dell'articolo 12 della LR 17/2008 le annualità ivi indicate sono tutte posticipate di un anno;
- b) sono state esplicitamente inserite le esclusioni di alcune voci di spesa ai fini del calcolo del rispetto di quanto dispone il comma 28 sopra richiamato e precisamente non rilevano le spese connesse a nuove assunzioni per adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale nonché le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili

3) Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le disposizioni che seguono prevedono una deroga a disposizioni vigenti in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il solo anno 2010, giustificata dagli effetti della particolare congiuntura economica che potrebbe creare alcune difficoltà agli enti locali nella gestione delle poste di bilancio:

- a) per il solo anno 2010 l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2009 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) sempre per il solo anno 2010, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2010 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009. Le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all'articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001, possono invece essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.

* * *

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali, e sicurezza, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si indicano, di seguito e in via collaborativa, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati:

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 -555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432-555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	DEPIERI Angela	0432 -555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 -555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PAOLINI Elena	0432 -555593	elena.paolini@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 -555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSENTA Alessandra	0432 -555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 -555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 -555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 -555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 -555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 -555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 -555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 -555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 -555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 -555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 -555583	laura.testoni@regione.fvg.it

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale

Dott. Salvatore Campo

